

## **ACCORDO QUADRO**

### **TRA**

**Pellegrini S.p.A. Divisione Buoni Pasto**, Via Lago di Nemi, 25 - 20142 Milano, P.IVA 05066690156, nella persona del Direttore Divisione Buoni Pasto, Sig. Davide Scaramuzza (nel seguito "Società Emittente")

### **E**

**EPAM – Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi**, Corso Venezia 51 - 20121 Milano nella persona del Presidente dr. Lino Enrico Stoppani (*nel seguito "EPAM"*)

### **PREMESSO CHE**

la Società Emittente si occupa della emissione e del ritiro dei buoni pasto dei Pubblici Esercizi convenzionati con diffusione su tutto il territorio nazionale;

EPAM è la struttura di categoria aderente a UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO maggiormente rappresentativa delle imprese del settore dei Pubblici Esercizi a livello provinciale;

UNIONE è organizzata territorialmente a livello provinciale attraverso Associazioni Territoriali. Con il presente atto la Società Emittente e EPAM intendono concludere un Accordo Quadro al fine di fornire ai Pubblici Esercizi associati EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO (*nel seguito "EA"*) condizioni di miglior favore rispetto alle condizioni normalmente praticate;

EPAM si impegna a favorire la Società Emittente nel mantenimento e nello sviluppo della rete degli esercizi convenzionati e nella ricerca di potenziali clienti facenti capo all'Associazione.

### **Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1.1 l'Accordo, promosso da EPAM, e le relative agevolazioni, si applica a tutti i Pubblici Esercizi associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO, che siano in regola con la quota associativa annuale, che dovrà essere confermata alla Società Emittente entro il 31 Marzo di ogni anno a pena di decadenza delle agevolazioni medesime.

1.2 le modalità di individuazione degli EA indicati al punto 1.1 saranno concordate tra la Società Emittente ed EPAM, con atto a latere, così come il riconoscimento di quelli che si assoceranno a EPAM o alle Associazioni Territoriali nel corso dell'anno.

1.3 le agevolazioni più volte richiamate non si applicano nel caso in cui i Buoni Pasto, per la natura dell'appalto cui si riferiscono, abbiano condizioni ulteriormente migliorative rispetto alle condizioni previste per gli EA associati.

1.4 le agevolazioni previste dal presente Accordo vengono meno dal momento della perdita, da parte degli EA, dei requisiti associativi indicati al punto 1.1. e riprenderanno efficacia solo a seguito del ripristino di tali requisiti. In tale ultimo caso, per avere accesso alle condizioni previste dalla presente convenzione, sarà sufficiente la comunicazione di EPAM alla Società Emittente, con le modalità concordate, dello status di Associato.

1.5 le agevolazioni disciplinate con la presente convenzione vengono meno per l'EA che evidenzi incrementi di fatturato (relativamente ai Buoni Pasto della Società Emittente) che non siano legati a un reale incremento di clienti riferiti al proprio bacino di utenza. Si intendono tali gli incrementi superiori al 100% del fatturato, registrati per almeno 6 mesi consecutivi.

## **Art. 2 CONVENZIONAMENTO**

2.1 La Società Emittente si impegna a predisporre il documento contrattuale di convenzionamento in forma chiara e sintetica così da evidenziare, in modo trasparente, tutte le condizioni economiche e normative del rapporto, quali:

2.1.1 l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

2.1.2 la durata del contratto e le condizioni anche economiche;

2.1.3 il termine del preavviso per l'eventuale disdetta;

2.1.4 le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

2.1.5 l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;

2.1.6 l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate;

2.2 I servizi aggiuntivi a pagamento, in conformità a quanto previsto dal dpcm 18/11/2005 e s.m.i. non avranno effetto se non sono espressamente approvati per iscritto.

## **Art. 3 SCADENZA DEI BUONI PASTO**

3.1 I buoni pasto sono emessi in serie numerata e reccheranno sul fronte la data di scadenza.

## **ART. 4 DESCRIZIONE SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE - VIA APP, WEB O ALTRE MODALITA' CHE NON PREVEDONO LA CONSEGNA FISICA DEI BUONI PASTO**

Il servizio dematerializzazione e relativa fatturazione dei Buoni Pasto attraverso la lettura del codice a barre posto su tutti i buoni pasto cartacei Pellegrini, consente di validare il buono in tempo reale e far sì che tutte le transazioni siano raccolte in forma digitale, controllate, immagazzinate ed inviate direttamente a Pellegrini, consentendo la totale dematerilizzazione dei Buoni Pasto ed evitando così all'Esercente di:

- verificare la validità dei Buoni Pasto,
- effettuare conteggi dei Buoni Pasto incassati,
- preparare le fatture,
- spedire i Buoni Pasto per ricevere il rimborso

Per aderire sarà necessario sottoscrivere apposito addendum contrattuale con Pellegrini in funzione delle modalità utilizzate per effettuare la lettura del bar code: app smartphone (*android e iphone*) lettore bar code con PC connesso a portale Pellegrini o altri dispositivi di lettura ottica messi a disposizione da altri centri servizi autorizzati abilitati da Pellegrini.

## **Art. 5 TERMINI DI PAGAMENTO**

5.1 Il pagamento delle fatture verrà effettuato con la valuta dell'ottavo giovedì successivo alla consegna. A questo fine l'impresa emittente adegua il proprio calendario dei rimborsi che dovrà prevedere almeno n 4 scadenze medie mensili di invio e pagamento.

5.2 I termini di pagamento sopra indicati potranno essere ridotti contrattualmente a 7 o 14 giorni dalla data di consegna della fattura, secondo le scadenze previste dal calendario, con l'adesione ai servizi di pagamento veloce indicati nella convenzione con Pellegrini, il cui costo è addebitato tramite incremento della percentuale a titolo di sconto. Tale incremento è ridotto, per gli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, di 0,5 punti percentuali rispetto a quanto previsto contrattualmente.

5.3 La Società Emittente, in caso di errori nella fatturazione che, comunque, ne consentano la liquidazione per frazione, procederà, entro i termini sopra indicati, al pagamento della parte non contestata.

5.4 Nel caso di ritardo nel pagamento delle fatture superiore a 15 giorni, addebitabile alla Società Emittente, le stesse saranno liquidate con l'aggiunta degli interessi legali, su richiesta dell'interessato che dovrà inviare la relativa fattura.

## **ART. 6 POS - BUONO PASTO ELETTRONICO**

6.1 Il servizio di lettura dei buoni pasto elettronici mediante POS (*presente presso l'esercizio*) e Smart Card, (*o altri dispositivi atti ad identificare, con la massima sicurezza l'utilizzatore e i buoni pasto a disposizione per l'utilizzo*), consente di validare il buono in tempo reale e far sì che tutte le transazioni siano raccolte in forma digitale, controllate, immagazzinate ed inviate direttamente a Pellegrini.

6.2 Le modalità di fatturazione e rimborso dei buoni pasto elettronici sono del tutto analoghe a quelle dei buoni pasto cartacei de materializzati (*art. 4*). In presenza di POS bancario abilitato da Pellegrini non è necessario sottoscrivere un addendum alla convenzione per abilitare questo servizio.

## **Art. 7 SERVIZI RISERVATI**

7.1 La Società Emittente metterà a disposizione sul proprio sito internet (*area riservata alla quale l'E.C. potrà accedere dopo la registrazione*) una pagina dedicata agli esercizi associati che ne faranno richiesta con i dati aggiornati in tempo reale relativi a:

- data ricezione fattura;
- importi dichiarati e validati;
- conferma della pagabilità e della valuta di pagamento;
- copia dell'accordo quadro;
- indicazione della mail dedicata.

7.2 La Società Emittente metterà, inoltre, a disposizione una mail dedicata agli E.C. associati a EPAM per rispondere a qualsiasi quesito relativo ai propri Buoni Pasto.

7.3 La consegna dei buoni pasto presso gli uffici e le sedi della Società Emittente è gratuita.

7.4 Per l'espletamento dei predetti servizi verrà corrisposto alla società emittente un contributo in cifra fissa pari a 15 Euro (*canone annuale*) che sostituisce l'importo previsto dal contratto di convenzione in essere tra la società emittente e gli EC per le spese di gestione del contratto. Non sono previste altre spese per la gestione del contratto di convenzione ad eccezione del rimborso di quelle sostenute dalla società emittente per l'invio di comunicazioni scritte agli esercizi privi di indirizzo di posta elettronica, riguardanti reiterati errori di fatturazione puntualmente segnalati agli EC. L'eventuale addebito di tali spese verrà, in ogni caso, preventivamente, concordato con EPAM.

7.5 La società emittente attiverà gratuitamente a favore degli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza il servizio di conteggio dei buoni pasto fino a un numero massimo di 1000 per volta, e l'emissione della fattura in tempo reale. Il servizio in parola verrà effettuato per 2 giorni la settimana (*lunedì e martedì*).

7.6 La società Emittente effettuerà un monitoraggio con cadenza annuale della soddisfazione degli EC associati ad EPAM o alle Associazioni Territoriali di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza tramite:

1. questionari via internet.
2. sondaggi telefonici.

Le modalità di effettuazione del monitoraggio verranno concordate preventivamente tra le parti interessate e i dati rilevati saranno condivisi con EPAM, che potrà richiedere copia dei moduli trasmessi per via telematica.

## **ART. 8 SCONTO PER IL RITIRO DEI BUONI PASTO**

8.1 **Esclusivamente agli E.A. che aderiranno al servizio indicato al punto 4** (*servizio di dematerializzazione*), verranno applicate le seguenti condizioni di massimo favore:

- **Commissione a titolo di sconto del 7%** per il ritiro dei buoni pasto cartacei Pellegrini Card.
- **Commissione a titolo di sconto del 10%** per il ritiro dei buoni pasto cartacei Pellegrini ExtraCard.
- **Commissione a titolo di sconto del 9,5%** per il ritiro dei buoni pasto elettronici mediante POS.
- **Servizio lettura buoni pasto elettronici** pari ad **€ 0,06** per Buono letto.
- **Servizio dematerializzazione e servizio validazione cartaceo APP** pari ad **€ 0,05** per Buono letto.

8.2 Il terminale POS per la lettura e fatturazione dei buoni pasto elettronici di cui al punto 6 viene fornito da Pellegrini Spa al costo (di installazione) di 10 Euro. Nel caso in cui l'esercente abbia già in essere un POS bancario non verrà previsto nessun costo di installazione.

8.3 Il terminale POS prevede un canone mensile per gli EC associati di 5 Euro. Nel caso in cui l'esercente abbia già in essere un POS bancario non verrà previsto nessun costo di gestione.

## **ART. 9 IMPEGNI DI EPAM**

9.1 Epam si impegna a promulgare tale accordo attraverso:  
- pubblicazione sul proprio sito WEB;

- raccogliere le richieste di adesioni a tale convenzione;
- inviare ad Pellegrini le nuove richieste di adesione;
- pubblicazione dell'accordo presso i propri Associati e no associati.

#### **ART. 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

10.1 In caso di controversie nell'applicazione della Convenzione che dovessero intercorrere tra la Società Emittente e gli esercizi associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali, Pellegrini ed EPAM si impegnano a collaborare per l'amichevole composizione delle stesse. A tale scopo Pellegrini e gli E.C. associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali esperiranno un tentativo di bonaria definizione della controversia avanti una commissione paritetica formata da 2 componenti di cui uno espresso da EPAM e uno da Pellegrini, da convocarsi entro 15 giorni dall'invio dell'istanza scritta della parte più diligente. Se il tentativo di conciliazione riesce se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri della commissione, costituisce transazione a ogni effetto di legge. In caso contrario si redige un verbale di mancato accordo con indicazione della motivazioni che non hanno consentito la positiva soluzione della controversia.

#### **ART 11 EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO**

11.1 Il presente accordo esplicherà efficacia nei confronti di tutte le parti fino al 31 Dicembre 2016.

11.2 Successivamente alla predetta data l'accordo, salvo disdetta che dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo.

Milano, 02/05/2016

*Letto, approvato e sottoscritto.*

.....

**p. Pellegrini Spa**

**Il Procuratore,  
Dr. Davide Scaramuzza**

.....

**p. EPAM**  
**Associazione Provinciale Milanese**  
**Publici Esercizi**

**Il Presidente,  
Dr. Lino Enrico Stoppani**